aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0038498
del 25/11/2021

REGIONE LIGURIA

SEGRETERIA GENERALE

Settore Staff e Affari Giunta

Allegati: 1

Ai Sigg. Direttori e Vicedirettori generali dei Dipartimenti e delle Direzioni generali

Ai Sigg. Dirigenti delle strutture della Giunta regionale

Loro sedi

Oggetto: Indicazioni per la redazione degli atti monocratici digitali in riscontro all'attività 2020 di controllo successivo a campione dei decreti emanati nel 2019.

Premesse

Nel corso dell'anno 2019 il Settore Staff e Affari Giunta ha avviato in via sperimentale un'attività di controllo successivo di regolarità su un campione di atti monocratici emanati dalle strutture della Giunta regionale durante il secondo semestre del 2018, sviluppando al contempo uno studio per la realizzazione di un sistema di controllo finalizzato al miglioramento della qualità degli atti, anche nell'ottica di ridurre eventuali rischi di contenzioso per l'amministrazione regionale.

A tale scopo, è stata consultata la Sezione Tecnico - scientifica della Commissione Statistica, istituita ai sensi della legge regionale n. 7/2008, che ha fornito un parere relativo alle modalità di effettuazione di controlli sistematici basati su criteri statistici e, in particolare, ai corretti metodi di campionamento finalizzati alla costruzione di un campione specifico.

Sulla base di tale parere, il Settore Staff e Affari Giunta ha elaborato - in considerazione delle concrete possibilità operative, nonché a fronte dell'esperienza nel frattempo maturata attraverso l'esame dei provvedimenti - il documento "Proposta di modello statistico di controllo a campione degli atti monocratici delle strutture della Giunta regionale", in cui sono stati definiti i criteri e le modalità per procedere con cadenza annuale all'estrazione di un campione significativo dei decreti emanati da tutte le strutture appartenenti alla Giunta regionale nel corso dell'annualità precedente.

In conformità alla procedura stabilita in tale documento, a inizio 2020 è stata effettuata, con l'ausilio di Liguria Digitale S.p.A., l'estrazione di un campione di 541 decreti su un totale di 8018 emanati dalle varie strutture regionali nel corso dell'anno 2019 (corrispondente al 6,7% del totale).

Tale campione è stato sottoposto a controllo di legittimità e regolarità formale, sulla base di una scheda di valutazione (check list) appositamente elaborata e contenente le tipologie di errore/vizio ritenute maggiormente ricorrenti, individuate anche sulla base dell'esperienza pregressa del Settore Staff e Affari Giunta e graduate secondo tre livelli di gravità (basso, medio e alto).

Si ritiene utile precisare che, al fine di diversificare il più possibile l'oggetto dell'attività di controllo, nella proposta di Modello Statistico è stato fissato un limite massimo per la verifica di quei decreti definiti convenzionalmente come "standardizzati", ovvero quegli atti emanati da una singola struttura regionale caratterizzati da analogo contenuto dispositivo, medesima normativa di riferimento, uguale procedura e/o ripetitività degli adempimenti preliminari, che possono perciò classificarsi come omogenei in quanto appartenenti tutti ad una determinata categoria (ad esempio, decreti di autorizzazione idraulica o di classificazione delle strutture ricettive).

In tali ipotesi si è ritenuto sufficiente effettuare il controllo di massimo 3 atti appartenenti ad una stessa categoria e procedere alla sostituzione degli eventuali decreti eccedenti tale soglia attraverso una nuova estrazione, in modo da garantire un ambito di controllo adeguatamente esteso.

In ottemperanza a quanto disposto nel citato "Modello statistico", inoltre, si è proceduto a un sovra-campionamento per alcune categorie di atti che, in considerazione della sensibilità delle materie trattate, risultano mappate dal Piano Anticorruzione regionale come attività "a potenziale rischio" corruttivo e che, pertanto, sono state ritenute meritevoli di particolare attenzione. Per l'anno 2019, in particolare, si è stabilito di sottoporre a tale controllo supplementare gli atti aventi ad oggetto affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché dell'articolo 24, comma 4bis, della l.r. 5/2008 e ss.mm. e ii. Sono stati estratti n. 54 atti, corrispondenti al 10% del totale di quelli emanati nel 2019 aventi tale oggetto; detti provvedimenti sono stati perciò sottoposti a un controllo mirato.

I decreti complessivamente controllati sono stati dunque 647, su un totale di 8018 (corrispondente all'8,06 % circa).

Per la disamina dei vizi riscontrati con maggiore frequenza nell'attività di controllo sugli AMD emanati nell'anno 2019, si rinvia alla sintesi di cui all'Allegato 1 della presente circolare.

Indicazioni operative

Con la presente circolare, prendendo a riferimento le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità svolta dal Settore Staff e Affari Giunta su un campione di atti monocratici digitali relativo al 2019 come illustrato nelle premesse, si ritiene di fornire alcune indicazioni utili ai fini della redazione degli stessi, a supporto sia degli estensori dei provvedimenti, che dei funzionari eventualmente incaricati del controllo di legittimità.

A. Circa la tecnica di redazione degli atti, il controllo ha evidenziato che tale aspetto viene troppo spesso trascurato a favore del contenuto prescrittivo degli stessi. In alcuni casi oltre alla presenza di numerosi refusi, si nota che la punteggiatura non viene considerata un elemento di qualità del provvedimento: la conseguenza è quella di trovarsi davanti a un testo talora di difficile lettura/comprensione, soprattutto negli atti ad alto contenuto tecnico; ciò costituisce un limite all'accessibilità e un vulnus alla trasparenza dell'attività amministrativa. L'utilizzo attento della punteggiatura è invece uno strumento essenziale per segnalare a chi legge i confini delle frasi e i rapporti che esistono al loro interno. A volte il testo risulta redatto con stili e caratteri tipografici diversi che potrebbero fare pensare all'intervento di più soggetti o almeno a una stesura frettolosa in fase redazionale. Si suggerisce, pertanto, di controllare con la medesima attenzione dedicata ai contenuti anche la forma, l'impostazione grafica e la punteggiatura del testo, cercando di operare, ove possibile, una revisione dello

stesso, come già suggerito con circolare dello scrivente n. 536 del 14 gennaio 2019 ad oggetto "Linee guida per la redazione degli atti amministrativi regionali". La revisione finale è, infatti, parte integrante della scrittura testuale intesa come processo distinto in tre fasi: ideazione, stesura e verifica. Rileggere e rivedere un testo non significa solo correggere l'ortografia ed eliminare i refusi, ma anche controllare l'organizzazione del testo stesso sia dal punto di vista tecnico (completezza e correttezza delle informazioni giuridiche necessarie per la legittimità dell'atto), sia dal punto di vista dell'efficacia comunicativa (l'atto deve rispondere ai requisiti tipologici del testo amministrativo ed essere adeguato al destinatario e alla situazione). Una volta terminata la redazione di un testo, se i tempi lo consentono, si suggerisce quindi di sottoporre lo stesso alla rilettura e a un ulteriore controllo magari da parte di persona diversa dal redattore per verificare la sua comprensibilità: tale esame supplementare, lungi dall'essere una perdita di tempo, potrebbe influire in modo significativo sull'efficacia dell'atto.

B. Circa gli impegni di spesa si sottolinea che l'assenza, nell'oggetto del decreto, dell'indicazione dell'importo impegnato, del soggetto beneficiario o di entrambi i dati non è conforme alle indicazioni fornite, da ultimo, con la circolare IN/2019/536 del 14 gennaio 2019 (Linee guida per la redazione degli atti amministrativi regionali) in merito alla corretta redazione degli atti, nonché ai principi di trasparenza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa. In ottemperanza a tali indicazioni, si suggerisce di formulare l'oggetto del decreto in maniera sintetica ma al tempo stesso completa, specificando sempre l'impegno di spesa e il relativo beneficiario, qualora previsti.

C. La mancanza nell'intestazione dell'indicazione dell'autorità emanante denota un vizio di forma molto diffuso che andrebbe certamente evitato; tale difetto, infatti, se pure non inficia la validità dell'atto – in quanto l'autorità emanante si evince dal contesto del provvedimento, nonché dalla sua sottoscrizione – potrebbe risultare problematico in caso di esibizione ad altre amministrazioni o, peggio, in sede giurisdizionale. In attesa di prevederne l'introduzione "in automatico" nel sistema degli atti monocratici digitali o di attivare almeno un allertamento ad hoc per il redattore del testo, si rende necessario che ciascuno presti la massima attenzione e inserisca l'autorità emanante al principio di ogni atto (il Presidente della Giunta regionale, il Segretario generale, il Direttore/Vicedirettore generale, il Dirigente).

D. La mancata apposizione della formula sul termine e sull'autorità cui è possibile ricorrere, configura un'inosservanza alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm.e ii.. Si fa presente, al riguardo, che l'omessa o erronea indicazione da parte della PA nel provvedimento impugnato del termine per ricorrere, non è causa autonoma di illegittimità dello stesso, rappresentando soltanto una mera irregolarità, e non giustifica, di per sé, neppure l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, dovendo a tal fine verificarsi, caso per caso, che mancanza o erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili dall'interessato. Il principio di diritto è stato affermato, *inter alia*, dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 30 dicembre 2019, n. 8889. Si segnala anche la pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. VI, 17 aprile 2015, n. 2203, di tenore difforme, secondo la quale l'assenza in un provvedimento amministrativo dei termini di impugnativa e dell'organo giudiziario a cui ricorrere rappresenta un'omissione che non costituisce *ex se* vizio di legittimità del provvedimento, ma può giustificarne la tardiva impugnazione, soprattutto in situazioni da ritenere giuridicamente non semplici.

Si suggerisce, pertanto, di inserire sempre in fine del testo la seguente formula standard: *"Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso"*, fatte salve eventuali differenti formule riferite a specifiche fattispecie previste dall'ordinamento giuridico.

E. La mancata pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale configura una violazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti fissati dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.. Risulta doveroso, pertanto, in fase di redazione procedere alla corretta selezione del check che dispone la pubblicazione sul web dei provvedimenti. Si rammenta inoltre, a tal proposito, che l'articolo 46 del predetto decreto stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento di tali obblighi soltanto se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

F. L'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.e ii. dispone la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro; la pubblicazione per tale tipologia di atti costituisce - ai sensi del comma 3 del medesimo articolo - condizione legale di efficacia. Corre l'obbligo di precisare che la pubblicazione dei decreti in questione consente di alimentare l'Elenco dei Beneficiari presente sul sito istituzionale di Regione Liguria; tale pubblicazione consegue in maniera automatica all'indicazione sul sistema degli atti monocratici digitali (AMD) della presenza di beneficiari e alla successiva verifica dell'esistenza sul sistema SICER del relativo impegno di spesa definitivo (tramite l'interoperabilità tra i rispettivi software). In considerazione del meccanismo sopra illustrato, risulta fondamentale che, qualora un decreto preveda dei beneficiari, venga selezionata l'apposita opzione nella sezione "altri dati" del sistema AMD, unitamente all'indicazione della norma o del titolo in base a cui il vantaggio economico è concesso; in caso contrario verrebbe meno il requisito necessario al sistema informatico per rilevare la presenza di beneficiari e procedere quindi alla pubblicazione degli estremi dell'atto.

G. La mancata apposizione del visto preventivo di legittimità da parte della competente struttura Staff e Affari giuridici dipartimentale costituisce una violazione di quanto prescritto dalla circolare n. 5856 del 23 marzo 2017, nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT). Si rammenta al riguardo che, come stabilito nell'articolo 4, comma 3, della l.r. 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria), *"i direttori generali, i vice direttori generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, attestano in calce ad ogni provvedimento la regolarità amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità dell'atto, rispondendo in via amministrativa e contabile dei pareri espressi"*.
La verifica preventiva di legittimità svolta dalle strutture di Staff e Affari giuridici è una verifica interna che non prefigura né un rapporto di sovra-ordinazione della struttura che la esegue né un sub-procedimento di controllo vero e proprio, essendo finalizzata a garantire

il Direttore/Vicedirettore generale e, conseguentemente tutti gli altri soggetti firmatari, nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle responsabilità verso l'Amministrazione; essa rappresenta dunque una forma di controllo aggiuntivo rispetto ai controlli interni previsti dalla legge ordinaria a maggiore tutela e a garanzia della legalità e correttezza dell'attività amministrativa (si veda, da ultimo, l'articolo 31 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale", con il quale è stato disciplinato il sistema dei controlli interni).
Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle indicazioni di cui alla predetta circolare n. 5856/2017 e di verificare di volta in volta l'elenco delle attività a "potenziale rischio corruttivo" mappate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, che viene annualmente aggiornato. Anche gli atti monocratici, infatti, richiedono l'apposizione preventiva del visto qualora riguardino le attività mappate, essendo il visto stesso una misura generale di prevenzione della corruzione prevista dal PTPCT.

H. Mancata o insufficiente motivazione del provvedimento: in alcuni casi la stessa non risulta sufficientemente approfondita e completa, non esplicitando adeguatamente il fondamento che ha determinato l'amministrazione all'adozione dell'atto o, frequentemente, risulta meramente tautologica. Si rammenta che la motivazione costituisce uno degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e, a tale proposito, l'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. al primo comma statuisce l'obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo e prevede che la motivazione debba "*indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*". Una carenza sostanziale nella parte motivazionale dell'atto (insufficienza, incongruità, incoerenza) o, ancor peggio, la sua assenza, comportano gravi conseguenze sulla validità dell'atto stesso poiché, essendo la motivazione richiesta da specifica disposizione normativa, potrebbe configurare un'ipotesi di eccesso di potere o, nell'ultimo caso, una violazione di legge. Il provvedimento conseguentemente presenterebbe vizi di legittimità e, ai sensi dell'articolo 21 octies della L. 241/1990, sarebbe passibile di annullamento. Oltre a incidere sulla legittimità dell'atto, la motivazione del provvedimento risulta essenziale anche ai fini del rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, secondo cui l'operato delle Pubbliche Amministrazioni deve essere conoscibile e controllabile da parte dei cittadini.

I. Incompetenza relativa (ovvero provvedimenti emanati da un organo/ufficio regionale diverso da quello cui la materia è stata attribuita). Tale violazione è senza dubbio caratterizzata da un elevato livello di gravità, in quanto determina l'illegittimità del provvedimento e, in base a quanto previsto dall'art. 21 octies della L. 241/90, la sua annullabilità. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione al rispetto delle disposizioni procedurali interne riferite al riparto di competenze tra organi/uffici regionali di cui alla DGR 254/2017 e ss.mm.e ii., recante l'individuazione degli atti rientranti nella competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Con particolare riguardo agli atti amministrativi monocratici, un ulteriore profilo da considerare al fine di determinare la corretta attribuzione dell'atto stesso tra i vari livelli dirigenziali, è quello della competenza per valore. A tal riguardo si ricorda che con i decreti dello scrivente n° 38 del 13 dicembre 2011 e n. 5 del 15 febbraio 2012 sono stati definiti i limiti di impegno delle spese e di acquisizione delle entrate, rispettivamente, dei Direttori generali e dei dirigenti.

J. Violazioni della normativa in materia di privacy. Si tratta di un vizio riscontrato in fase di controllo in un numero piuttosto elevato di provvedimenti che costituisce, perciò, un dato

allarmante. Ogni responsabile in sede di istruttoria e di redazione del provvedimento – anche in considerazione delle pesanti conseguenze sanzionatorie previste per i trasgressori – deve prestare la massima attenzione al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, adottando tutte le cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'atto. La problematica, nella maggior parte dei casi, si è verificata in fase di pubblicazione e sembrerebbe dovuta a mera disattenzione da parte dei redattori nell'applicazione delle funzionalità del sistema informatico, più che ad altre cause. Le strutture che più frequentemente sono incorse in tale violazione hanno, infatti, quasi sempre approntato tutte le misure del caso, ma - probabilmente per scarsa attenzione - hanno generato le cosiddette copie corrotte a tutela "CCT" non schermandole opportunamente, al pari degli atti "in chiaro". Tali copie "CCT" sono state quindi pubblicate sul web corredate da informazioni sulle persone fisiche, cui si riferisce il provvedimento, non necessarie, eccedenti o non pertinenti (ad esempio: dati anagrafici, indirizzi e codici fiscali). Si rammenta, al riguardo, che anche quando l'atto da pubblicare in attuazione del d.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii. contiene dei meri "dati comuni" (es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale), si devono sempre applicare i principi generali sul trattamento: necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Gli Enti pubblici non possono rendere intelligibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione. In tutti questi casi è necessario generare una copia dell'atto corrotta a tutela (cosiddetta CCT) avendo cura di oscurare i dati non pertinenti dal testo, in modo da consentirne la pubblicazione sul web senza commettere una violazione della normativa in materia di privacy. Si ricorda, infine, che qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della normativa in materia è sempre possibile fare riferimento al Responsabile della protezione dei dati (DPO) e al suo Staff, oppure ai referenti dipartimentali i cui nominativi sono consultabili nella Ligurnet nell'area tematica "Privacy e Sicurezza".

K. Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione degli atti al Consiglio regionale, si ritiene opportuno ricordare le due fattispecie in cui tale adempimento è previsto. Si tratta in primo luogo dei decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 55/1993, dispongano nomine o designazioni, qualora la Giunta non abbia provveduto alle stesse entro i termini previsti e, in secondo luogo, dei decreti di affidamento di incarichi di consulenza a società *in house* e di incarichi professionali, come previsto dall'art. 26, c. 4bis, della l.r. n. 5/2008. Nei suddetti casi, per garantire l'effettiva trasmissione dell'atto non è sufficiente inserire la relativa previsione all'interno del dispositivo, ma occorre anche selezionare l'apposita opzione presente nella sezione "altri dati" del sistema degli atti monocratici digitali.

Indicazioni in esito ai controlli sui decreti oggetto di sovra-campionamento

Per quanto riguarda il contenuto dei decreti oggetto di sovra-campionamento, che per il 2019 sono stati individuati tra quelli che quelli che hanno disposto affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché dell'articolo 24, comma 4bis, della l.r. 5/2008 e ss.mm. e ii., la normativa di riferimento consultata (considerando che gli atti esaminati sono stati tutti emanati nel 2019) è stata la seguente:

A) Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, segnatamente, l'articolo 36 (Contratti sotto soglia).

B) La L.R. 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni.

C) La DGR 711/2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove modalità operative conseguenti alle modifiche normative di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, della L.R. n. 7/2015, consistenti in Linee guida per il conferimento di affidamenti diretti e in Linee guida per il conferimento degli incarichi in house.

D) Le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206/2018 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636/2019.

E) Il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 14 giugno 2019, n. 55.

F) Le "Linee guida in materia di procedure negoziate ed affidamenti diretti alla luce della nuova normativa - aggiornamento al DL 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55", emanate dal Settore Affari Generali con nota 22209 del 24 dicembre 2019.

In relazione al quadro di disposizioni sopra riportato e tenuto conto anche dei principi generali che regolano l'azione amministrativa quali, segnatamente, quelli di cui alla legge 241/1990 e ss.mm e alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, sono emerse le seguenti importanti carenze, pur non sempre configurandosi le stesse come violazioni di legge:

- In molti decreti esaminati non si dà contezza di aver verificato la sussistenza, in capo all'operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali, nemmeno attraverso acquisizione di apposita autodichiarazione da parte dell'operatore stesso, come previsto dalle citate Linee guida ANAC n. 4/2016 in caso di affidamenti diretti per importi inferiori a 20.000 euro.
- Nel caso di affidamento diretto a un unico operatore non sempre vengono motivate le ragioni di tale scelta.
- Anche nel caso in cui si ricorra alla *best practice* di consultare due o più operatori economici, non si chiarisce mai se per la scelta degli stessi sia stato consultato l'albo dei fornitori regionali (sempre che esistano fornitori iscritti nella pertinente categoria merceologica) o se sia stata effettuata un'indagine di mercato consultando piattaforme telematiche.
- La valutazione di congruità del preventivo proposto dall'operatore economico affidatario è spesso sostenuta in modo apodittico, senza mai fornire alcun tipo di spiegazione su come si sia proceduto ad effettuare tale valutazione, nonostante l'ANAC fornisca al riguardo una serie di suggerimenti (es.: comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni). Diverso è il caso in cui la struttura regionale, pur potendo procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, abbia invece operato in tal senso e affidato il lavoro/servizio/fornitura in base a un criterio comparativo.

- Quanto alla c.d. garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice, pur essendo prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di non avvalersene per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, in nessuno dei decreti esaminati, tranne uno, è stata riportata la volontà di avvalersi di tale facoltà.
- In alcuni casi l'atto è risultato sprovvisto dello SmartCIG (ossia il codice identificativo di gara semplificato) e non ha riportato il nominativo del RUP.
- Non sempre nell'atto si fa riferimento al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- Spesso manca l'indicazione dell'autorità emanante nell'intestazione del provvedimento.

Dal momento che si tratta di un controllo svolto solo in fase successiva all'emanazione, non è dato evincere se le lacune evidenziate negli atti siano solo di tipo informativo (nel senso che il redattore dell'atto non ne abbia dato contezza nel testo, pur avendo in sostanza effettuato tutte le verifiche e le valutazioni del caso), oppure se si tratti di vere carenze procedurali (ipotesi senz'altro più grave). Corre l'obbligo di sottolineare che la mancanza o comunque l'omessa indicazione di informazioni circa gli elementi di cui sopra possono pregiudicare la legittimità dell'atto.
Per tali motivazioni, specie con riferimento ai vizi sopra descritti, si raccomanda di evidenziare sempre nel testo del provvedimento l'avvenuta effettuazione di tutte le operazioni e di tutti i passaggi procedurali, richiesti o suggeriti dalla normativa di riferimento, in modo da garantire al contempo sia la completezza dell'iter seguito e la comprensibilità del testo, sia - cosa evidentemente ancor più rilevante - la legittimità dello stesso.

****

Si raccomanda di garantire la massima diffusione delle indicazioni fornite con la presente circolare a tutto il personale delle rispettive strutture impegnato nella redazione di atti amministrativi, fermo restando che la stessa sarà consultabile nella Ligurnet alla voce servizi di comunicazione/documenti/competenze e procedure atti.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale
Avv. Pietro Paolo Giampellegrini